

Comune di MUGGIO'
Provincia di MILANO

REGOLAMENTO T.A.R.S.U.
(Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni)

Adottato con deliberazione C.C. n. 108 del 29.06.1994;
Modificato con deliberazione C.C. n. 153 del 19.12.1995;
Modificato con deliberazione C.C. n. 64 del 18.12.1996;
Modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 01.06.1998;
Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 12.03.2005.

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa**
- Art. 2 - Servizio di Nettezza Urbana**
- Art. 3 - Contenuto del Regolamento**
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa**
- Art. 6 - Commisurazione della tassa**
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**
- Art. 8 - Parti comuni del condominio**
- Art. 8 bis- Criteri per la determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione**
- Art. 9 - Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti**
- Art. 10 - Esenzioni**
- Art. 11 – Riduzioni**
- Art. 11 bis – Agevolazioni speciali**
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento**
- Art. 13 - Denunce**
- Art. 14 - Decorrenza della tassa**
- Art. 15 - Mezzi di controllo**
- Art. 16 - Sanzioni**
- Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso**
- Art. 18 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli individuati e quantificati nell'allegato A) come speciali assimilati agli urbani in virtù del potere di assimilazione previsto dall'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/97, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Servizio di Nettezza Urbana

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs n. 507/1993. Ad esso, si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (Zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc..)

Art. 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo semplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.";

d) abrogato.

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) le aree scoperte adibite a verde sia permeabili che di copertura di autorimesse e simili interrato.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura del 30% fermo restando che la detassazione viene accordata su richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Art. 6 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, riferentesi alle superfici stradali e di uso pubblico perpetuo in genere.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 1.000 mt.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o in caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 10% della tariffa dovuta per la categoria contenente la corrispondente voce d'uso di cui alla classificazione prevista dall'art. 9 del regolamento.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

5. Le condizioni previste ai precedenti commi 3 e 4 (comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs n.507/1993), al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 8 - Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2 punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
aumento del 8% agli alloggi siti in edifici sino a 30 condomini;

aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 30 condomini.

Art. 8 bis- Criteri per la determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione

a) Premessa

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

1) Coefficiente medio di produttività specifico (**Cn**).

Per coefficiente medio di produttività specifico si intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

2) Coefficiente medio di produttività generale (**Cg**).

Per coefficiente medio di produttività generale si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

3) Indice di produttività specifico (**In**).

Per indice di produttività specifico proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente medio di produttività specifico e il coefficiente medio di produttività generale.

4) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani (**C**).

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs n. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3° del medesimo articolo, e il numero compreso tra 0,5 e 1 che esprime il grado di copertura del costo del servizio annualmente determinato.

5) Tariffa teorico mediata (**Tm**).

Per tariffa teorico mediata, si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale (**St**) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$\mathbf{Tm = C/St}$$

6) Coefficiente di qualità (**K**)

Per coefficiente di qualità, si intende un coefficiente moltiplicatore (**K**) rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti

caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc...) proprie delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente (**K**), si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

b) Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio e coordinate dal Comune, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- 1) quelli rilevati attraverso forme di monitoraggio effettuate da altri soggetti in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità abitativa e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
- 2) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni degli Enti Territoriali, o da altri Enti o Istituti pubblici di ricerca.

c) Modalità di rideterminazione e di ridefinizione delle classi di contribuenza

La formazione e la rideterminazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria deve avvenire aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata da:

- 1) un proprio valore del coefficiente di produttività specifico (**C_n**), costituito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- 2) un proprio valore dell'indice di produttività specifico, dato dal rapporto tra il coefficiente medio di produttività specifico (**C_n**) e il coefficiente medio di produttività generale (**C_g**).

d) Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

Le tariffe unitarie, espresse in £./mq, per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$\mathbf{T_u = I_n \times T_m \times K}$$

Ai fini della revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- 1) rideterminazione annuale della tariffa teorico mediata (**T_m**), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

2) ridefinizione periodica, dei coefficienti ed indici qualitativi e quantitativi con eventuale riaggregazione e ricomposizione delle categorie e/o sottocategorie di contribuenza, da attuarsi sulla base di dati ed elementi conoscitivi nuovi ottenuti attraverso le modalità di cui al punto b), nonché di mutate condizioni e modalità di raccolta e smaltimento.

Art. 9 - Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Agli effetti dell'applicazione della tassa Smaltimento Rifiuti i locali e le aree sono classificati come segue:

Cat.	DESCRIZIONE CATEGORIA	Kg/mq/all'anno
1	Abitazioni e locali di pertinenza destinati all'uso civile (box, posti macchina coperti, ecc....)	6,436
2	Locali degli studi professionali, degli uffici industriali, commerciali, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie di viaggio, delle agenzie finanziarie ed immobiliari, delle emittenti radiotelevisive e degli uffici privati in genere	25,118
3	Locali degli studi medici, veterinari, odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche e centri polispecialistici	23,548
4	Locali agli enti pubblici non economici, delle scuole, degli asili, delle biblioteche, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, religiosa, politica, sportiva, sindacale e degli enti di assistenza	0,882
5	Locali, tettoie, capannoni ed aree scoperte attrezzate, destinati all'uso industriale, compresi i locali utilizzati come depositi, magazzini o adibiti ai servizi per il personale. Laboratori e botteghe degli artigiani	8,019
6	Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di frutta e verdura	43,523
7	Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di generi alimentari esclusi quelli previsti alle categorie 6 e 9. Locali dei supermercati..	40,744
8	Locali dei ristoranti, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, fast-food e mense scolastiche	39,818
9	Locali dei bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, circoli e clubs in cui si somministrano alimenti e bevande	37,363
10	Locali degli alberghi, locande, pensioni e affittacamere	19,466
11	Locali dei teatri, cinematografi, discoteche, sale giochi, piscine, palestre e altri locali di divertimento	14,097
12	Locali e banchi all'aperto destinati all'esposizione e alla vendita di generi non alimentari, nonché quelli delle rivendite di giornali e riviste	23,215
13	Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di fiori e piante	30,314
14	Locali dei collegi, dei convitti, delle case di riposo, di cura e assistenza, degli ospedali, delle caserme e delle carceri	19,466
15	Aree adibite a distributori di carburante, campeggi, parcheggi, posteggi e spettacoli viaggianti	4,166

Per i locali, aree, insediamenti non espressamente compresi nelle sopra elencate categorie, si applicherà la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 10 - Esenzioni

1. sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree per le quali l'esenzione è espressamente prevista dalle leggi vigenti;

- b) i locali e le aree occupate, comunque utilizzate dal Comune per compiti di istituto;
- c) i locali e le aree adibite al culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto.

Art. 11 - Riduzioni

1. Sono computate per la metà le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni che sono escluse dalla tassazione ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 5 del regolamento.

2. Abrogato.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con un unico occupante: 33,33%
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%
- c) locali, non adibiti ad abitazione, ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- d) utenti, che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%
- e) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
- f) attività produttive, commerciali e dei servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs n. 507/1993: 20%

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 11 bis – Agevolazioni speciali

- 1. I locali e le aree utilizzati dalle Associazioni non lucrative di utilità sociale, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 o iscritte nel Registro comunale delle associazioni istituito con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 60 del 12.11.2003, beneficiano di una riduzione pari al 100% della tariffa della categoria di appartenenza.
- 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la Tassa Smaltimento Rifiuti da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 10%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, devono ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16 - Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs n. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge n. 689/1981.

Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt, 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3, e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.